



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 5/D

Roma, 19 febbraio 2003

Protocollo: **696/V**

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici tecnici di finanza
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane di
AREZZO – BIELLA - TRAPANI
REGGIO EMILIA – SASSARI
PORTO EMPEDOCLE – VERCELLI

e, per conoscenza:

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali
V.le Europa, 242 – 00144 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario
S.E.C.I.T. – 00100 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile - 00185 ROMA

All' Area affari giuridici e contenzioso SEDE

All' Area verifiche e controlli tributi doganali
e accise – laboratori chimici SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore SEDE

Al Ministero della Difesa Ufficio Centrale del
Bilancio e degli Affari Finanziari -Ufficio
affari fiscali e doganali in ambito nazionale e
intracomunitario
Via XX Settembre 123/A - 00187 – R O M A

Al Ministero degli Affari Esteri – Cerimoniale
Ufficio I° - P.le della Farnesina, n. 1
00194 R O M A

All'Ambasciata degli Stati Uniti D'America
Ufficio Legale – USSO
Via Veneto, 188/A 00187 - ROMA

All'U.S. Naval Support Activity – CODE
SP – BOX 5 – Viale Fulco Ruffo –
Aeroporto di Capodichino 80144 NAPOLI

All' A.F. SOUTH -Office of the Chief of
Staff NAPOLI

All'E.N.I. S.p.A.
P.le Mattei, 1 - 00144 ROMA

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129 - 00147 ROMA

All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1 00186 ROMA

Alla Federpetroli
P.zza San Giovanni, 6 – 50129 FIRENZE

All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305 – 00144 ROMA

All'Assogasliquidi
Viale Pasteur, 10 - 00144 ROMA

OGGETTO: Procedura per i rifornimenti di prodotti petroliferi ai Comandi e Quartieri Generali Interalleati USA/NATO in Italia per le necessità proprie e del personale ad essi assegnato.

Il combinato disposto dei punti 4 ed 11 dell'articolo XI della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, firmato a Londra il 19 giugno 1951 e reso esecutivo in Italia con la legge 30 novembre 1955, n. 1335, e del punto 2 dell'art. VIII del Protocollo sullo Statuto dei Quartieri Generali militari internazionali istituiti in base al Trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952 e reso esecutivo in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1338, consente ai Comandi militari USA e NATO ed ai Quartieri Generali Militari

Interalleati dislocati in Italia di beneficiare dell'esenzione dagli oneri fiscali per l'importazione e l'acquisto di:

- prodotti petroliferi occorrenti per le esigenze proprie dei Comandi USA e Nato e dei Quartieri Generali Interalleati;
- prodotti petroliferi necessari per il fabbisogno del personale militare e civile dipendente da detti Comandi e Quartieri Generali, secondo quantitativi prefissati.

In attuazione delle disposizioni sopra citate, con la ministeriale prot. 766/R Divisione VI/A del 23 maggio 1956 della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette, sono state dettate norme procedurali relativamente all'importazione e all'acquisto in Italia di prodotti petroliferi da parte dei Comandi USA/NATO, per le necessità proprie e dei propri dipendenti.

Successivamente, con il D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083 è stata data esecuzione all'Accordo, firmato a Parigi il 26 luglio 1961, tra il Governo Italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati Membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari condizioni d'installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati.

L'interpretazione dell'art. 13, lettera D, del predetto decreto condivisa anche dal Ministero degli Affari Esteri, dall'allora Ministero del Tesoro e dal Ministero della Difesa, ha consentito di estendere il trattamento agevolativo per l'impiego di benzina in esenzione d'imposta anche alle autovetture private del personale italiano in servizio presso Quartieri Generali Interalleati.

Data la diversa fonte normativa e la diversa struttura dell'agevolazione relativa alla concessione di quantitativi di prodotti petroliferi per l'autotrazione in esenzione d'imposta, che nel caso del personale estero è correlata all'autovettura registrata con targa A.F.I. (Allied Forces in Italy) e nel caso del personale italiano è riferita direttamente alla persona, non sono state ritenute direttamente applicabili per la gestione di quest'ultima particolare agevolazione, i criteri e le modalità di cui alla citata Ministeriale n. 766/R del 23 maggio 1956 concernente, come già evidenziato, il trattamento agevolato per il personale estero dei Comandi USA/NATO in Italia.

Pertanto, con successiva circolare n. 42 prot. 10372/N del 28 giugno 1979 della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità per l'impiego di benzina in esenzione

d'imposta per l'azionamento di autovetture private del personale civile e militare italiano in servizio presso i Quartieri Generali Interalleati.

L'articolo 17 del testo unico accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel recepire le disposizioni comunitarie di cui all'art. 23 della Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'accisa per i prodotti inviati agli organismi internazionali riconosciuti e alle Forze armate USA/NATO se destinati ai fabbisogni necessari all'uso di tali forze o organismi e del personale civile che le accompagna, per gli usi consentiti.

Il regolamento 31/96/CE della Commissione del 10 gennaio 1996 ha previsto l'utilizzo di apposito certificato di esenzione nell'ambito degli scambi intracomunitari di prodotti sottoposti ad accisa se destinati alle forze armate e agli organismi di cui all'art. 23 della citata direttiva 92/12/CEE.

Le circolari 126/D del 9 giugno 1999 e 135/D del 3 luglio 2000 del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, Direzione Centrale dell'Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi, aventi ad oggetto le forniture di prodotti in esenzione d'accisa ad ambasciate, consolati ed altre organizzazioni internazionali hanno fornito ulteriori precisazioni in ordine alla tipologia di forniture previste dall'art. 17 del testo unico accise.

Nel corso degli anni, si sono modificate le procedure di acquisizione dei prodotti di cui trattasi da parte dei Comandi USA/Nato ed in particolare si è determinato quasi un esclusivo utilizzo di prodotti petroliferi acquistati da aziende petrolifere nazionali.

I suddetti cambiamenti nonché la diffusione dell'impiego di prodotti petroliferi precedentemente non utilizzati (es. gasolio per autotrazione, GPL) rendono necessari una ricognizione e un aggiornamento delle procedure amministrative sopra ricordate che tengano conto anche delle esigenze operative rappresentate dall'U.S. Naval Support Activity di Napoli - organo cui è stata demandata l'amministrazione delle forniture in parola per tutto il personale dipendente dai diversi Comandi USA/NATO (vedasi al riguardo ministeriale prot.2441/XII del 15 aprile 1964 della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette) – nonché delle società petrolifere che effettuano i rifornimenti di che trattasi.

Al fine di una uniforme applicazione delle procedure presso gli uffici dipendenti interessati sono pertanto di seguito riepilogati gli adempimenti da seguire per l'esecuzione delle suddette forniture che possono riferirsi a:

1. forniture realizzate attraverso spedizioni dirette a depositi situati all'interno della struttura Nato e da questa gestiti, oppure destinate ad uso personale e ad abitazioni di membri di nazionalità e cittadinanza straniera dei Comandi o Quartieri Generali presso un indirizzo diverso da quello della sede di appartenenza;
2. approvvigionamento effettuato dal personale autorizzato presso impianti di distribuzione di carburanti sul territorio nazionale con utilizzo di appositi buoni di prelevamento.

1. FORNITURE DI PRODOTTI PETROLIFERI REALIZZATE ATTRAVERSO SPEDIZIONI DIRETTE A DEPOSITI SITUATI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA NATO, OPPURE DESTINATE AD USO PERSONALE E AD ABITAZIONI DI MEMBRI DI NAZIONALITÀ E CITTADINANZA STRANIERA DEI COMANDI O QUARTIERI GENERALI PRESSO UN INDIRIZZO DIVERSO DA QUELLO DELLA SEDE DI APPARTENENZA.

Nell'ambito di tali forniture, relative a carburanti e a oli lubrificanti per uso autotrazione nonché a combustibili per uso riscaldamento, dovranno essere seguite differenti procedure a seconda che i prodotti siano già assoggettati ad imposta ovvero si tratti di prodotti in sospensione.

1.1. Forniture ad imposta assoluta

Per i rifornimenti di prodotti petroliferi presso depositi commerciali di oli minerali ad imposta assoluta, sulla base di appositi accordi commerciali con una o più società petrolifere, l'U.S. Naval Support Activity di Napoli, predisporrà apposita richiesta di fabbisogno trimestrale da inviare per il tramite del Ministero della Difesa all'Area gestione tributi e rapporti con gli utenti – Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.

Detta richiesta deve contenere la specificazione della quantità e qualità dei prodotti da acquistare senza corresponsione dell'imposta con l'attestazione che sono destinati agli usi esenti, nonché l'indicazione del deposito fiscale che la società fornitrice ha provveduto a comunicare preventivamente alla scrivente, presso il quale la stessa intende effettuare il recupero dell'imposta non addebitata all'Organismo beneficiario.

Sulla base della richiesta, la scrivente emetterà apposita autorizzazione da inviare alle Direzioni regionali competenti sui depositi fiscali dove le società petrolifere fornitrici intendono recuperare il credito d'imposta ed alle Direzioni regionali competenti territorialmente sulle basi USA/NATO destinatarie delle forniture, affinché le stesse siano effettuate con le modalità e nei termini richiesti.

Le eventuali necessità di integrazione dei quantitativi del fabbisogno trimestrale, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla scrivente a seguito di apposita richiesta dall'U.S. Naval Support Activity.

Per la fornitura dei prodotti, il rimborso dell'accisa a favore del fornitore, avviene mediante la procedura dell'accredito d'imposta di cui all'art.14 del testo unico accise, secondo modalità analoghe a quelle in atto e che di seguito si riportano.

La società petrolifera fornitrice presenta, con cadenza mensile, apposita istanza all'Ufficio Tecnico di Finanza o all'Ufficio delle dogane, ove già istituito (d'ora in avanti indicato come ufficio delle dogane), territorialmente competente sul deposito fiscale prescelto dalla stessa per il recupero dell'imposta e l'utilizzo del buono d'imposta relativo alle forniture, specificando la quantità e qualità dei prodotti forniti, con separata indicazione dell'accisa o imposta di consumo di cui si chiede il rimborso.

All'istanza dovranno essere allegati:

- l'attestazione dell'Ufficiale responsabile del Comando di destinazione che i prodotti ricevuti sono destinati alla **esclusiva** necessità dello stesso;
- la fattura presentata agli Uffici Governativi USA/NATO con l'indicazione che i prodotti sono destinati ad usi esenti in conformità a quanto dichiarato dall'Ente USA/NATO e con separata annotazione dell'importo dell'accisa o dell'imposta di consumo già corrisposta e non addebitata;
- il prospetto riepilogativo recante quantità e qualità dei prodotti forniti, la base speditrice con la sede del deposito di estrazione, numero e data dei documenti DAS emessi.

L'ufficio delle dogane, verificata la regolarità formale della medesima e della relativa documentazione allegata e la congruità del rimborso richiesto, emette apposito buono a favore della ditta fornitrice, con il quale autorizza la società titolare del deposito fiscale previamente indicato nell'istanza ad estrarre prodotti petroliferi con un carico d'imposta pari a quello dell'accisa da rimborsare.

Nel caso in cui le società fornitrici che hanno concluso contratti con l'Organismo USA/NATO per rifornimenti di prodotti petroliferi ad imposta assolta, dovendo eseguire rifornimenti capillari alle varie strutture dislocate sul territorio nazionale, prelevino, per una maggiore economia gestionale, i prodotti anche da depositi commerciali di terzi, con i quali intrattengono rapporti di natura commerciale, il titolare del deposito commerciale che ha rifornito il Comando USA/NATO per conto della ditta aggiudicataria, emette apposito documento di circolazione sul quale indica la denominazione della società committente (con relativa partita IVA) preceduta dalle parole " per conto" mentre il destinatario delle partite da indicare è il Comando USA/NATO.

Nella suddetta ipotesi, alle istanze di rimborso presentate secondo le modalità già descritte dovranno essere allegare le due fatture emesse, la prima comprensiva dell'accisa, per la cessione dalla ditta rifornitrice alla ditta aggiudicataria del contratto di fornitura, la seconda emessa da quest'ultima nei confronti dell'Ufficio Governativo USA/NATO, con l'indicazione che i prodotti sono destinati ad usi esenti, come da dichiarazione dell'U.S. Naval Support Activity di Napoli, riportante la separata annotazione dell'accisa o imposta di consumo già pagata ma non addebitata.

Alla fine del trimestre di riferimento dell'autorizzazione, l'U.S. Naval Support Activity di Napoli invierà distinte dichiarazioni consuntive di consumo agli Uffici delle dogane destinatari dell'istanze di rimborso e per conoscenza alla scrivente, impegnandosi a trattenere la documentazione ai propri atti per ogni eventuale verifica da parte degli organi di questa Agenzia.

Con la suddetta dichiarazione consuntiva trimestrale gli uffici dell'Agenzia delle Dogane acquisiranno l'elemento necessario a verificare l'effettiva destinazione del prodotto per usi dichiarati esenti e sulla base di questa effettueranno la sistemazione fiscale trimestrale dell'imposta, ove necessario.

Gli stessi uffici avranno inoltre cura di inviare tramite le competenti Direzioni Regionali i dati relativi all'imposta gravante sui prodotti forniti per il trimestre considerato.

1.2. Forniture di prodotti in sospensione

Anche per i rifornimenti di prodotti petroliferi in sospensione d'accisa effettuate presso depositi fiscali di oli minerali, sulla base di contratti commerciali con una o

più società petrolifere, l'U.S. Naval Support Activity di Napoli, predisporrà apposita richiesta di fabbisogno trimestrale da inviare, tramite il Ministero della Difesa, all'Area gestione tributi e rapporti con gli utenti - Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.

Detta richiesta deve contenere la specificazione della quantità e qualità dei prodotti che si intendono acquistare senza corresponsione dell'imposta con l'attestazione che sono destinati agli usi esenti e dovrà inoltre riportare l'indicazione dei Depositi fiscali di estrazione e dei Comandi destinatari.

Sulla base della richiesta, la scrivente emetterà apposita autorizzazione da inviare alle Direzioni regionali competenti sui depositi fiscali di estrazione dei prodotti ed a quelle competenti territorialmente sulle basi USA/NATO destinarie delle forniture, affinché le stesse siano effettuate con le modalità e nei termini richiesti.

L'eventuale integrazione del fabbisogno trimestrale dovrà essere preventivamente autorizzata dalla scrivente a seguito di apposita richiesta dall'U.S. Naval Support Activity.

L'esenzione sarà accordata limitatamente ai quantitativi che di volta in volta sono estratti dai depositi fiscali riportati nelle suddette autorizzazioni trimestrali.

I prodotti petroliferi saranno avviati ai rispettivi Comandi USA/NATO con la scorta del D.A.A., cui sarà dato esito da parte dell'ufficio doganale competente sul Comando USA/NATO destinatario a seguito dell'attestazione da parte dell'Ufficiale responsabile che i prodotti sono destinati alle necessità **esclusive** dello stesso e per i quali l'U.S. Naval Support Activity si impegna a trattenere la documentazione ai propri atti per ogni eventuale verifica da parte degli organi di questa Agenzia.

Gli uffici competenti sui depositi fiscali di estrazione dei prodotti forniti in sospensione d'accisa alla fine di ciascun trimestre comunicheranno all'Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie, tramite la Direzione Regionale, i quantitativi estratti dal deposito fiscale sulla base dell'autorizzazione, riportando gli estremi dei documenti di circolazione emessi e l'imposta gravante.

Per quanto attiene alle partite di prodotto già consegnato sulla base di autorizzazioni emesse per annualità pregresse, ma non ancora appurate in quanto in attesa delle determinazioni annuali di contingentamento, si coglie l'occasione per precisare che il citato decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 ha di fatto reso

inapplicabile, per le parti in cui siano in contrasto con le citate disposizioni, la legge 19 marzo 1973, n. 32 ed in particolare, poiché non possono essere previsti limiti alle forniture di cui trattasi, non si procederà più alla predisposizione delle determinazioni annuali di contingentamento di cui all'art 6 della stessa legge.

Pertanto i D.A.A. emessi a fronte delle suddette partite saranno appurati con le modalità previste dalla procedura indicata a pag. 8 (attestazione da parte dell'Ufficiale responsabile che i prodotti sono destinati alle necessità esclusive dei Comandi USA/NATO).

2. FORNITURE DI PRODOTTI AD IMPOSTA ASSOLTA PRESSO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE NAZIONALE CON UTILIZZO DI BUONI “G”, “P” E “IT”, NONCHE’ DI GPL USO RISCALDAMENTO.

Per l'individuazione dei soggetti legittimati ad usufruire delle agevolazioni fiscali in quanto membri del personale civile e delle forze armate NATO, in attesa di conoscere la pronuncia sull'argomento da parte del Consiglio di Stato per quanto riguarda il personale italiano, civile e militare, assegnato a detti Comandi USA/NATO (vedasi al riguardo la citata circolare 135/D del 3 luglio 2000 e successivo chiarimento di cui alla nota 1329/UDC del 21 dicembre 2000 del Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette – Direzione Centrale dell'Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi), restano confermate le previsioni di cui alla circolare ministeriale n. 42 del 28 giugno 1979.

Anche per dette forniture, l'U.S. Naval Support Activity di Napoli, predisporrà apposita richiesta di fabbisogno trimestrale da inviare per il tramite del Ministero della Difesa all'Area gestione tributi e rapporti con gli utenti – Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.

La dichiarazione di previsione di consumi deve contenere, oltre alla specificazione della quantità e qualità dei prodotti suddivise come segue:

- BUONI “P”: destinati alle autovetture private del personale straniero USA/NATO, registrate con targhe A.F.I:
- BUONI “G”: per veicoli ufficiali e personale in servizio presso comandi USA/NATO in Italia e di altri paesi aderenti al Patto Atlantico, in temporanea missione in Italia (vedasi al riguardo la ministeriale 897/N/XX

del 27 dicembre 1978 della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette);

- BUONI "IT": destinati al personale italiano in servizio presso i Quartieri Generali Interalleati in Italia;
- BUONI "NATO FORCES ITALY GPL": destinati per uso riscaldamento delle abitazioni in affitto al personale USA/NATO e relative famiglie secondo le condizioni previste dalla ministeriale 10348/N/XII del 10 luglio 1991;

anche l'indicazione della società petrolifera fornitrice e il deposito fiscale prescelto dalla stessa per il recupero o il pagamento dell'imposta dovuta.

Sulla base della dichiarazione, la scrivente emetterà apposita autorizzazione da inviare alle Direzioni regionali competenti sui suddetti depositi fiscali.

L'esenzione per le forniture in questione, viene accordata a posteriori sulla base del rapporto di consumo trimestrale che è inviato alla scrivente da parte dell'U.S.Naval Support Activity di Napoli.

Tuttavia, ferma restando la ricordata consuntivazione trimestrale dei quantitativi da parte dell'U.S.Naval Support Activity che dà titolo all'esenzione, in considerazione delle necessità rappresentate dalle società fornitrici di recuperare nel più breve tempo possibile gli oneri fiscali anticipati e delle difficoltà manifestate dall'U.S. Naval Support Activity, concernenti la consuntivazione dei quantitativi di buoni carburante effettivamente utilizzati in tempi più ridotti del trimestre, le società petrolifere sono autorizzate a prelevare ogni mese un quantitativo di prodotti petroliferi pari ad un terzo del plafond trimestrale autorizzato.

Resta inteso che l'ufficio delle dogane competente sul deposito di estrazione verificherà che i quantitativi estratti non superino quelli autorizzati e provvederà ad inviare alla fine del trimestre, tramite la Direzione regionale, i dati relativi ai suddetti quantitativi con l'indicazione del documento di circolazione emesso e dell'imposta gravante.

La sistemazione fiscale del plafond autorizzato, per i prodotti riforniti tramite gli appositi buoni, resta sospesa fino a quando la scrivente sulla base dei dati pervenuti dall'ufficio delle dogane e dal rapporto di consumo trimestrale inviato dall'U.S.Naval Support Activity di Napoli, che si impegna inoltre a trattenere la documentazione ai propri atti per ogni eventuale verifica da parte degli organi di

questa Agenzia, predisporrà il provvedimento per l'eventuale recupero o pagamento dell'imposta.

L'U.S.Naval Support Activity di Napoli comunicherà inoltre le annualità relative ai buoni che sono distrutti con apposito verbale redatto unitamente al Ministero della Difesa.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente circolare, rimangono valide tutte le disposizioni come sopra richiamate.

Si prega di segnalare con tempestività eventuali inconvenienti dovessero verificarsi nell'attuazione delle procedure in parola.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio